

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DI BIOCOMBUSTIBILI

1. DESCRIZIONE DI CERTIQUALITY

Certiquality Srl (brevemente CQY) è un Organismo di Certificazione che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme delle Serie e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ed in particolare dalla norma ISO 17065 “Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi”, nonché dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 “Valutazione della conformità – Principi e requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica” e dalla norma UNI EN ISO 14065 “Principi generali e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni ambientali” e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni richiedenti servizi di Certificazione di conformità alle prescrizioni delle Norme di riferimento.

CQY non effettua, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a mettere a punto un Sistema di Gestione o a redigere la relativa documentazione.

Lo stato giuridico di CQY è descritto nello Statuto. Il sostegno finanziario per l'attività di CQY è fornito dall'applicazione delle tariffe per la Certificazione.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti tra CQY e le Organizzazioni che intendono ottenere la certificazione della conformità della sostenibilità di biocombustibili, a Organizzazioni che aderiscono al Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocombustibili definito dal Decreto 07 agosto 2024 “Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili”, emesso dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito INS).

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità, nominato dal Consiglio di amministrazione di CQY, nel quale sono rappresentate le parti interessate.

3. DEFINIZIONI

Nei diversi contesti, si applicano le definizioni riportate dalla normativa di riferimento ed in particolare:

Certificato di conformità

Certificato rilasciato dall’Organismo di Certificazione all’operatore economico, che abilita lo stesso al rilascio della dichiarazione di sostenibilità ovvero del certificato di sostenibilità.

Catena di consegna (catena di custodia)

Metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni contenute nelle dichiarazioni di sostenibilità relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali contenute nel certificato di sostenibilità, anche tramite l’applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all’art.12 del DIM 07 agosto 2024 “Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili.

Dichiarazione di sostenibilità

Dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o dall’ultima delle fasi di sua competenza di una stessa catena di consegna del biocarburante e bioliquido, e rilasciata all’operatore economico successivo in accompagnamento alla partita ceduta.

Certificato di sostenibilità

Dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, dagli operatori economici di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) del presente articolo, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile.

Informazioni sociali e ambientali

Informazioni relative alla materia prima utilizzata per la produzione di biocombustibili che riguardano misure adottate per la tutela del lavoro nel Paese in cui è stata prodotta la materia prima nonché quelle necessarie a garantire il rispetto sia di quanto previsto all'art.42, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 che di quanto previsto alla lettera p) dell'art 2 del DIM.

Partita

Quantità di prodotto avente caratteristiche chimico-fisiche omogenee.

Relativamente alla conduzione della verifica, si applicano le definizioni riportate di seguito.

Organizzazione

Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

Per Organizzazioni con più unità operative, ogni singola unità operativa può essere definita come Organizzazione. Ai fini del presente Regolamento l'Operatore economico che fa richiesta di verifica (come singolo o come Gruppo) è denominato "Organizzazione".

ACCREDIA RT-31

Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano certificato di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocombustibili.

Audit iniziale documentale

Prima fase dell'audit iniziale in cui viene analizzata la documentazione elaborata dall'Organizzazione per il rilascio del certificato di conformità ai fini dell'adesione dell'operatore economico al Sistema nazionale di certificazione.

Audit iniziale in campo

Seconda fase del processo di audit iniziale in cui il focus è rappresentato dai dati e dalle informazioni rese disponibili per il rilascio del certificato di conformità dell'azienda ai fini dell'adesione dell'operatore economico al Sistema nazionale di certificazione. Questa fase è condotta su base campionaria sulla base del rischio valutato.

Rilievi

I rilievi possono essere di tre tipologie:

Non conformità critiche: violazione intenzionale delle norme di un sistema di certificazione, una non conformità irreversibile o una violazione che compromette l'integrità del sistema di certificazione.

Tra le non conformità critiche figurano:

- i) mancato rispetto di un obbligo di cui all'art. 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199;
- ii) emissione fraudolenta di una prova di sostenibilità o di autodichiarazioni, ad esempio la riproduzione intenzionale di una prova di sostenibilità per ottenere un beneficio finanziario;
- iii) inesattezze deliberate nella descrizione delle materie prime, falsificazione dei valori dei gas a effetto serra o dei dati in ingresso, produzione deliberata di rifiuti o residui, modifica deliberata di un processo di produzione per generare materiale residuo in più, o contaminazione deliberata di un materiale con l'intento di classificarlo come rifiuto;
- iv) intralcio allo svolgimento delle attività di verifica previste da parte degli Organismi di certificazione;

Non conformità rilevanti: non conformità che determinano il mancato rispetto di un obbligo di cui all'art. 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 potenzialmente reversibile, ripetuto e rivelatore di problemi sistematici o aspetti che, da soli o in combinazione con altre non conformità, possono determinare un fallimento sostanziale del sistema. Tra le non conformità rilevanti figurano:

- i) problemi sistematici con i dati comunicati relativi all'equilibrio di massa o ai gas a effetto serra, ad esempio in oltre il 10% delle asserzioni incluse nel campione rappresentativo si riscontrano documentazione errata;
- ii) omissione da parte dell'operatore economico di dichiarare la propria partecipazione ad altri sistemi durante il processo di certificazione;
- iii) mancata fornitura di informazioni pertinenti agli esecutori del controllo, ad esempio dati sull'equilibrio di massa e relazioni di controllo;
- iv) nel caso di utilizzo di colture intermedie, mancato rispetto della condizione che prevede che detta coltura non genera una domanda di terreni supplementari;

Non conformità minori: non conformità con un impatto limitato, che costituisce un'inosservanza isolata o temporanea, non è sistematica e, anche se non è rettificata, non determina un fallimento sostanziale;

In caso di analisi documentale (§4.4), il rilievo può essere:

- ostativo: non permette il proseguo delle attività di certificazione fino alla sua risoluzione;
- non ostativo: comporta la valutazione del rilievo in sede di audit.

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Possono accedere alla certificazione di conformità tutte le Organizzazioni che ne facciano richiesta.

CQY può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una pubblica Autorità. Nel caso CQY in cui non accetti una richiesta di certificazione, ne comunicherà le ragioni al richiedente.

4.2 Perché venga attivato l'iter da parte di CQY, l'Organizzazione richiedente:

- adotta un sistema di gestione della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567, laddove applicabili, nonché sul sistema di equilibrio di massa di cui all'art.12 del DIM.
- dimostra che la valutazione del rischio è stata effettuata ai sensi del Rapporto Tecnico 31 di Accredia;
- accetta le clausole del presente Regolamento e le prescrizioni comunicate da CQY.

4.3 L'accettazione della domanda, il rilascio della Certificazione e il suo mantenimento comportano il pagamento degli importi previsti; il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita comporta la sospensione o la revoca del Certificato in secondo quanto previsto agli artt. 8 e 9.

4.4 Possono verificarsi modifiche dei requisiti della Certificazione di conformità per:

- modifiche delle normative di riferimento da parte di Enti Normatori o di Accreditamento;
- modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione di conformità da parte di CQY.

CQY ne dà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni definendo la data a partire dalla quale entreranno in vigore le modifiche e definirà un

periodo di tempo ragionevole affinché le Organizzazioni si adeguino alle nuove prescrizioni.

Le Organizzazioni che non intendano adeguarsi alle modifiche possono rinunciare al contratto in essere purché ne diano comunicazione a CQY o secondo le modalità indicate all'art. 10 del presente Regolamento.

CQY, nel caso di variazioni delle Norme di riferimento, si riserva il diritto di verificare la conformità dell'adeguatezza alle nuove prescrizioni.

Le spese per eventuali audit sono a carico dell'Organizzazione.

4.5 CQY gestisce un elenco delle Organizzazioni certificate che rende disponibile al GSE, compresi i dati anche in caso di sospensione, revoca e rinuncia alla certificazione laddove richiesto.

Analoghe informazioni sono trasmesse agli Organismi definiti dal Decreto Interministeriale del 7 agosto 2024. L'Organizzazione potrà inoltre essere inserita nella banca dati degli Enti di Accredimento. Gli enti di accreditamento possono rendere disponibili le informazioni presenti sul proprio sito anche ad Enti firmatari di accordi (ad es. Camere di Commercio).

5. PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

5.1 L'Organizzazione che intenda ottenere la certificazione e il rilascio del Certificato di Conformità deve richiedere un'offerta a CQY presentando il modulo di domanda corredato dei dati essenziali identificativi dell'Organizzazione e del servizio richiesto, le attività svolte, i relativi prodotti e altre informazioni tecniche.

Nel caso di certificazione di gruppo, l'Organizzazione che svolge il ruolo di soggetto coordinatore del gruppo deve fornire tutte le informazioni di interesse relative a tutti i membri del gruppo.

Nel caso di certificazione richiesta con sottoscrizione di accordo quadro, l'Organizzazione che

svolge il ruolo di coordinatore deve fornire tutte le informazioni di interesse relative ad ogni singola Organizzazione per la quale viene chiesta la certificazione.

CQY procede all'esame formale della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali, l'applicazione di alcuni requisiti di cui alle norme di riferimento e provvede a predisporre ed inviare l'offerta.

Con la sottoscrizione per accettazione dell'offerta da parte del Rappresentante Legale o di persona autorizzata dall'Organizzazione si perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti. L'Organizzazione si obbliga inoltre a rispettare ed accettare quanto previsto nel presente Regolamento, e successive modifiche, che costituisce parte integrante dell'offerta e di cui l'Organizzazione dichiara di conoscere il contenuto.

I Regolamenti di CQY sono disponibili sul sito Internet: www.certiquality.it.

L'accettazione del contratto non presuppone direttamente né indirettamente un obbligo di rilascio della certificazione da parte di CQY.

In caso di gare d'appalto è possibile che, in funzione di quanto prescritto dalle regole contenute nei bandi di gara, venga seguito un iter o venga utilizzata della documentazione aggiuntiva a quanto descritto nel presente Regolamento. Non si possono iniziare le attività di certificazione se il contratto non è prima firmato per accettazione dal Cliente e se non sono stati trasmessi dall'Organizzazione i seguenti documenti:

- informazioni generali relative all'Operatore economico (sede legale, PIVA, nome e ruolo referente, telefono ed e-mail del referente, eventuale azienda consulenza e suo referente);
- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e Artigianato o documentazione equivalente aggiornato e comunque con data non antecedente a sei mesi;

- tipo di certificazione richiesta (singola o di gruppo); certificazione a basso rischio ILUC;
- documento descrittivo del Sistema di Gestione della Sostenibilità (Manuale o Procedura o altro equivalente) contenente il campo di applicazione e l'elenco dei prodotti oggetto di certificazione;
- presenza dell'analisi del rischio interna all'Operatore economico;
- metodologia di calcolo delle emissioni GHG;
- tipologia di operatore economico coinvolto (c. 3 e 4, art 2, DIM 7 agosto 2024) o escluso (c. 6, art 2, DIM 7 agosto 2024);
- numero e dislocazione territoriale dei siti oggetto di verifica in base alle filiere di produzione coinvolte;
- presenza di maggiorazioni (avanzato o double counting), se biocarburante o biometano;
- utilizzo dei biocombustibili per la produzione di energia elettrica, termica o ai fini dell'ottenimento degli incentivi;
- presenza di attività di co-processing
- luogo/i dove le informazioni e i dati sulle emissioni vengono conservati;
- presenza di eventuali certificazioni di sistema o prodotto.
- Elenco dei soggetti con i quale il titolare della certificazione ha accordi contrattuali e che sono membri del gruppo (se applicabile).
Inoltre, vengono acquisite ulteriori informazioni in relazione a:
 - eventuali esigenze di livelli di garanzia, di livello di rilevanza richiesti esplicitamente dall'utilizzatore finale;
 - eventuali esigenze richieste per la tempistica della verifica;
 - eventuali esigenze richieste per la tempistica dell'emissione della CdC;
 - eventuali richieste per una visita preliminare;
 - durata del contratto con CQY.

5.2 Il processo di certificazione iniziale si articola in tre fasi:

Fase a): verifica documentale off site;

Fase b): audit iniziale on site;

Fase c): audit di completamento.

5.2.1 Verifica documentale

La verifica documentale viene effettuata sulla documentazione trasmessa dall'Organizzazione. Il GVI incaricato verifica che tutti i documenti siano completi e corretti e che siano stati elaborati in conformità ai requisiti di riferimento.

A conclusione della verifica documentale il GVI può formalizzare dei rilievi o delle raccomandazioni.

A seconda che dalla verifica documentale non siano emersi rilievi o siano emerse non conformità, GVI può rispettivamente approvare la documentazione e proseguire l'iter, approvare con riserva verificando la gestione delle non conformità in sede di audit in sito, oppure non approvare la documentazione analizzata e richiedere all'azienda dati e informazioni aggiuntive. Se il GVI ritiene che i documenti identificativi del Sistema di Gestione della Sostenibilità non contengano informazioni sufficienti a completare in modo esaustivo la verifica documentale, richiede i necessari dati e informazioni aggiuntive alla parte responsabile. La mancata trasmissione delle integrazioni richieste potrebbe rappresentare un elemento ostativo alla prosecuzione della verifica. Il risultato dell'audit documentale è utilizzato come dato di input per la successiva fase on site.

5.2.2 Audit iniziale in sito

Tra la fase a) e la fase b) non possono passare più di sei mesi altrimenti la verifica deve essere interamente ripetuta.

L'audit on site viene effettuato presso il sito produttivo dell'Organizzazione, presso i depositi, e/o presso ogni sito ritenuto necessario.

Il GVI:

- tiene la riunione di apertura nella sede dell'Organizzazione, definisce gli aspetti organizzativi, precisa i punti del piano di verifica e chiarisce i termini della procedura di valutazione e la riservatezza sulle informazioni;
- effettua un'ispezione nel sito produttivo;
- esamina i documenti del sistema dell'azienda;
- esamina e conferma la correttezza delle informazioni trasmesse dall'operatore economico ai fini della determinazione del rischio calcolato in accordo con il ACCREDIA RT-31; valuta i requisiti per l'implementazione di un sistema di rintracciabilità e della gestione dell'equilibrio di massa, basata sul piano di campionamento;
- esamina le valutazioni condotte per la qualifica degli operatori economici sulla base di quanto prescritto dalle norme UNI/TS 11429 e UNI/TS 11567;
- esamina i dati primari a supporto dei fogli di calcolo GHG;
- esamina le informazioni ambientali e sociali
- formula gli eventuali rilievi;
- tiene la riunione di chiusura, nel corso della quale l'TL comunica all'Organizzazione gli eventuali rilievi.

5.3 Chiusura dei rilievi e verifica di follow-up

Al termine della fase a) dell'audit iniziale, l'TL invia all'Organizzazione copia del "Programma di audit contenente l'esito dell'esame documentale" e in caso di rilievi la invita a presentare la documentazione revisionata entro un termine concordato, che non può superare i due mesi.

Il TL riceve la documentazione revisionata dall'Organizzazione e verifica che i rilievi siano stati tutti correttamente recepiti. Il TL ad esito positivo conferma la programmazione della fase b).

Al termine della fase c) dell'audit iniziale, il TL rilascia all'Organizzazione copia del "Rapporto di audit".

Qualora venga rilevata in sede di verifica iniziale una irregolarità classificabile come non Conformità critica o rilevante, CQY non rilascia alcun certificato. Le Organizzazioni possono presentare nuovamente domanda di certificazione trascorso un periodo non inferiore ai 9 mesi.

Qualora vengano rilevate una o più non conformità minori, il TL fissa un termine non superiore ai sei mesi per adottare misure correttive, e la data della successiva verifica, che può coincidere con la verifica di sorveglianza.

Il TL riceve la documentazione revisionata dall'Organizzazione e verifica che i rilievi siano stati tutti correttamente recepiti. Il TL ad esito positivo propone la certificazione di conformità.

Le eventuali Raccomandazioni rilevate dal GVI devono essere analizzate e gestite dall'Organizzazione entro l'audit successivo condotto da CQY.

5.4 Decisione sulla Certificazione di conformità

In caso di rapporto favorevole da parte del TL CQY assicura un riesame indipendente, della documentazione e delle risultanze dell'audit, e successiva approvazione.

È possibile che vengano richiesti chiarimenti al GVI o all'Organizzazione.

A conclusione dell'iter di riesame, CQY rilascia all'Organizzazione un Certificato di Conformità e il programma delle verifiche periodiche di mantenimento.

Nel caso di certificazione di gruppo il Certificato di Conformità include le informazioni sul Soggetto Coordinatore del Gruppo e sulle altre organizzazioni appartenenti al gruppo.

A seguito del rilascio della Certificazione di Conformità e del pagamento di tutti gli importi dovuti dall'Organizzazione, CQY invia il certificato e laddove previsto, trasmette tutte le informazioni relative allo stato del certificato di conformità agli Organismi di accreditamento nazionali ed internazionali e al GSE.

5.5 Certificato di Conformità

Il Certificato di Conformità garantisce l'attendibilità delle informazioni che le Organizzazioni appartenenti alla filiera dei biocombustibili sono tenute a fornire per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità.

CQY rilascia la certificazione in accordo ai requisiti della norma ISO/IEC 17065 "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi" e in accordo ai requisiti del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT31 "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocombustibili", reperibile sul sito web ACCREDIA.

La validità nel tempo del Certificato di Conformità è di 5 anni dalla data di emissione ed è subordinata al rispetto dei requisiti verificati durante le successive verifiche periodiche di mantenimento.

Il Certificato di Conformità contiene almeno i seguenti elementi:

- a) il nome e il codice dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato di conformità dell'azienda;
- b) il numero identificativo del certificato di conformità dell'azienda;
- c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato di conformità dell'azienda;
- d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di conformità dell'azienda e nello specifico:

- o l'elencazione di tutte le attività che l'operatore economico certificato è idoneo a svolgere;
- o l'elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati e/o commercializzati dall'operatore economico certificato; nel caso in cui si tratti di più materie prime o prodotti intermedi, il certificato reca espressa indicazione di ciascuno. Nel caso di attività di commercializzazione, devono essere indicate almeno le seguenti macrocategorie: materie prime coltivate, oli vegetali, rifiuti, residui/sottoprodotti, prodotti intermedi, biocarburanti, bioliquidi, biogas, biometano, biomasse legnose;
- o il sito di produzione e/o di commercializzazione, nonché l'eventuale lista dei luoghi di deposito nella disponibilità dell'operatore economico o di soggetti terzi, di cui l'operatore economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento della sua attività;
- o qualora l'operatore economico certificato sia produttore di rifiuti, anche:
 - i) l'indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti prodotti, qualora la produzione dei rifiuti avvenga in territorio europeo;
 - ii) l'indicazione esplicita dell'esito positivo dell'attività ispettiva svolta dall'organismo di certificazione e volta ad accertare la conformità del rifiuto prodotto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), qualora la produzione dei rifiuti avvenga fuori dal territorio europeo;
- o anche la categoria di appartenenza del prodotto, qualora lo stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie di cui all'allegato VIII, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili);
- o qualora l'operatore economico certificato sia un produttore di sottoprodotti, anche l'indicazione esplicita della qualifica come sottopro-

dotto ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La qualifica del sottoprodotto è a cura e responsabilità del produttore e richiede la conferma da parte dell'organismo di certificazione;

o qualora l'attività svolta dall'operatore economico certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, anche l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impianto in cui avviene il processo.

e) l'identificazione della normativa di riferimento alla quale la dichiarazione si riferisce;

f) la data di rilascio del certificato di conformità dell'azienda, con indicazione dell'organismo di certificazione che ha rilasciato la stessa;

g) la data di scadenza del certificato di conformità dell'azienda (quinquennale dalla data di rilascio);

h) la data dell'ultima verifica di sorveglianza a cadenza periodica (art. 7, comma 3, lettera c del DIM);

i) il periodo di inizio e conclusione dell'eventuale sospensione;

j) l'eventuale dichiarazione volte a limitare la responsabilità di CQY (ove pertinente);

k) la firma autorizzata di CQY.

Il certificato è rilasciato in lingua italiana o inglese, ovvero, se redatto in altra lingua, è accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di certificazione degli operatori economici singoli o come Gruppo CQY redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

6. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

Nel corso del quinquennio di validità della certificazione di conformità, sono previste:

- una prima verifica di sorveglianza, che è

effettuata entro i primi novanta giorni dal rilascio della prima dichiarazione di sostenibilità o certificato di sostenibilità e in ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformità dell'azienda, indipendentemente dal fatto che siano state rilasciate dichiarazioni o certificati di sostenibilità. Nel caso in cui l'Operatore economico produca biometano e acceda agli incentivi di cui al Decreto del 15 settembre 2022, la prima verifica di sorveglianza è effettuata entro trenta giorni dal rilascio del primo certificato di sostenibilità inerente al biometano immesso in rete;

- verifiche di sorveglianza annuali a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformità dell'azienda;

- verifica di rinnovo del certificato di conformità dell'azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti alla data di scadenza dello stesso;

- verifica di chiusura, da effettuarsi nel caso in cui l'Organizzazione decida di rivolgersi ad un organismo di certificazione diverso, oppure decida di passare da un precedente sistema di certificazione volontario al sistema nazionale di certificazione. Nel caso in cui l'Organizzazione rifiuti la verifica di chiusura, le dichiarazioni o i certificati di sostenibilità emessi a partire dall'ultima verifica con esito positivo sono da considerarsi nulli.

Durante le verifiche periodiche di sorveglianza sarà verificata a campione la completezza di tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilità, nel certificato di sostenibilità, e in tutte le dichiarazioni ad essi riferibili, nonché, limitatamente al produttore di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la completezza delle informazioni sociali e ambientali fornite nelle dichiarazioni di sostenibilità.

La quantità minima di prodotto valorizzato da verificare è stabilita con una metodologia basata sul rischio e dipende dalla quantità di materiale gestito e determinato dall'ultimo audit.

A tale scopo l'Organizzazione dovrà fornire a CQY le registrazioni relative alle quantità di prodotto/i gestito/i sia in ingresso che in uscita, indipendentemente dal sistema di certificazione oggetto del controllo.

Anche in caso di sorveglianza annuale, la documentazione di audit è sottoposta a valutazione da parte di un soggetto qualificato e indipendente, che può esprimere parere positivo o negativo relativamente al mantenimento della certificazione.

Il certificato di conformità ha durata di cinque anni dalla data del rilascio. Salvo volontà contraria che sia espressa dall'operatore economico entro il termine di scadenza del certificato, il rinnovo è automatico per altri cinque anni dal momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a condizione che la verifica di rinnovo abbia avuto esito positivo.

In caso di modifiche alla normativa vigente CQY assicura tempestiva comunicazione all'Operatore Economico. Considerate le implicazioni delle modifiche e, tenendo conto della necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale una determinata Organizzazione o un determinato prodotto, CQY stabilirà la data entro cui l'Organizzazione dovrà essere adeguata alla nuova normativa.

Entro la data stabilita dovranno essere effettuati gli accertamenti ritenuti necessari da CQY per verificare la conformità, per quanto applicabile, dell'Organizzazione alla nuova normativa.

A conclusione positiva della verifica CQY rilascerà un nuovo Certificato di Conformità, modificato come appropriato per citare la nuova normativa.

Qualora l'Organizzazione non provveda entro il termine stabilito ad adeguare il proprio sistema per la sostenibilità dei biocombustibili alla nuova

normativa di riferimento verrà revocato il Certificato di Conformità.

6.1 Chiusura dei rilievi e verifica di follow-up

Al termine dell'audit di mantenimento della conformità (sorveglianza annuale o rinnovo) il TL rilascia all'Organizzazione copia del "Rapporto di audit".

Qualora emergano non conformità:

- a) qualora emergano non conformità critiche, è disposta la revoca immediata del certificato di conformità;
- b) qualora emergano non conformità rilevanti, è fissato un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale l'Organizzazione è tenuta a adottare specifiche misure correttive che comunica al TL sia come piano di azione sia come evidenze dell'attuazione.

In caso di inutile decorso del termine fissato per la risoluzione delle non conformità rilevanti, CQY dispone la sospensione del certificato di conformità dell'azienda con effetti immediati, e fissa un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni dal momento della sospensione, entro il quale l'Organizzazione è tenuta a adottare le medesime misure correttive già comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla sospensione, CQY svolge una verifica supplementare presso l'Organizzazione e, in caso di esito positivo, revoca la sospensione del certificato di conformità dell'azienda, mentre in caso di esito negativo, revoca il certificato di conformità dell'azienda;

- c) qualora emergano non conformità minori, è fissato un termine non superiore ai sei mesi entro cui l'Organizzazione dovrà adottare misure correttive, e la data della successiva verifica, che può coincidere con la verifica di sorveglianza o di rinnovo, purché compatibile con i tempi richiesti, nella quale saranno valutate le azioni correttive.

Nel caso di certificazione di gruppo, se nel campione iniziale del gruppo è individuata una non conformità critica o rilevante, sarà controllato anche un altro campione delle stesse dimensioni.

A tale scopo sarà definito da CQY del tempo aggiuntivo (suppletivo) commisurato al nuovo campione.

Il TL valuta se la non conformità critica o rilevante coinvolga un numero superiore al 50% dei membri del gruppo nel campione; in tal caso propone secondo i casi, la sospensione o la revoca della certificazione per l'intero gruppo.

7. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE

7.1 La certificazione di conformità è rilasciata all'Organizzazione limitatamente ai siti e prodotti/processi/servizi indicati nel certificato di conformità e non è trasferibile ad altre unità o prodotti.

Modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario o lievi cambiamenti della descrizione e degli aspetti editoriali dell'oggetto della Certificazione di conformità devono essere comunicati a CQY per le appropriate valutazioni. In funzione dell'entità delle modifiche, CQY si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare visite suppletive presso l'Organizzazione, al fine di verificare che le modifiche non alterino la conformità alla normativa di riferimento.

7.2 L'Organizzazione in possesso di Certificazione si impegna a:

- mantenere la propria struttura conforme ai requisiti della norma di riferimento;
- a comunicare a CQY la data di rilascio della prima dichiarazione di sostenibilità o certificato di sostenibilità al fine di consentire la conforme pianificazione della prima visita di sorveglianza;

- accettare, a proprie spese, le visite di valutazione supplementari che si rendessero necessarie per mantenere valida la Certificazione di conformità rilasciata;
- non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione di CQY e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;
- consentire l'accesso ai propri locali e al proprio sistema informativo ai Valutatori di CQY, agli eventuali Osservatori od Esperti e ai Valutatori degli Enti di Accreditamento ed assisterli durante gli audit; nel caso di rifiuto dell'Organizzazione di ricevere gli Osservatori di CQY o di Enti di controllo e accreditamento, CQY può disporre la mancata concessione, la sospensione o la revoca della Certificazione di Conformità. Accredia può inoltre effettuare delle verifiche di market surveillance presso l'Organizzazione con la presenza del GVI di CQY. In questo caso gli Ispettori Accredia effettuano autonomamente un audit finalizzato a valutare l'effettiva conduzione delle verifiche da parte di CQY;
- attuare le azioni correttive a seguito degli scostamenti rilevati;
- cessare l'esibizione o qualsiasi altro uso dei documenti di Certificazione di conformità appena dopo la scadenza, la sospensione, la revoca, la rinuncia e il conseguente ritiro della Certificazione di Conformità;
- comunicare in prossimità alle scadenze delle verifiche di sorveglianza le informazioni richieste per la determinazione del campionamento basato sul rischio.

7.3 Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso

L'Organizzazione in possesso di Certificazione si impegna a informare entro 5 giorni dall'evento CQY a mezzo e-mail lettera raccomandata A.R. o PEC, in merito a tutte le situazioni difformi rile-

vate dalle Autorità di controllo, eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative alla produzione/erogazione di prodotti e/o servizi connessi alla convalida/certificazione.

L'organizzazione deve mantenere informato CQY sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

In relazione a quanto sopra CQY si riserva la facoltà di eseguire opportune e tempestive verifiche ispettive straordinarie e, eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione, riduzione, e/o revoca della certificazione rilasciata, in base ai rilievi accertati a carico dell'Organizzazione.

8. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

I casi di sospensione della certificazione sono riportati nel paragrafo 6 del presente Regolamento e trattate come ivi riportato.

Nel periodo di sospensione l'organizzazione non può mettere dichiarazioni o certificati di sostenibilità per i prodotti ceduti.

Esempi di irregolarità sono:

- se durante la sorveglianza dovessero emergere rilievi ostativi, come riportato nel paragrafo 6 del presente Regolamento;
- se l'Organizzazione non invia nei tempi prescritti le evidenze relative alla gestione di rilievi rilasciati in sede di audit;
- se l'Organizzazione rifiuta l'effettuazione degli audit periodici di sorveglianza;
- se l'Organizzazione rifiuta l'effettuazione di audit supplementari o con la presenza dell'Ente di Accreditamento;
- se l'Organizzazione non comunica a CQY modifiche significative della propria organizzazione, e in presenza di significative modifiche ai prodotti certificati e/o alle modalità di produzione e controllo e/o al sistema di gestione della sostenibilità applicabile;

- se vi sia stata una qualsiasi altra inadempienza alle prescrizioni dello schema certificativo o del presente Regolamento o delle procedure di CQY;
- se l'Organizzazione non informa CERTIQUALITY in base a quanto indicato al par. 7.3;
- se non è in regola con i pagamenti delle attività già effettuate da CERTIQUALITY e relative a ogni tipo di servizio fornito da CERTIQUALITY anche diverso dalla certificazione; qualora l'Organizzazione, nel corso del quinquennio risulti nuovamente inadempiente la certificazione potrà essere immediatamente revocata.

La sospensione viene comunicata a mezzo PEC all'organizzazione (e, secondo quanto richiesto dalla normativa alle Autorità Nazionali Competenti e al GSE), indicando la data di decorrenza, la durata, il divieto di promuovere qualunque azione relativa all'uso della certificazione, ivi compreso l'uso per la partecipazione a bandi di gara e le condizioni alle quali la sospensione può essere revocata.

Le spese relative alle verifiche supplementari sono a carico dell'Organizzazione.

9. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

9.1 La revoca del Certificato di Conformità viene deliberata da CQY a seguito di:

- verificarsi dei casi previsti dal paragrafo 6 del presente Regolamento;
- mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere del termine definito da CQY;
- casi indicati al par. 8 di tale gravità da rendere necessaria una immediata revoca;
- nel caso di utilizzo ingannevole o fraudolento del certificato di conformità da parte dell'organizzazione;
- persistere della condizione di morosità per oltre un mese dalla ricezione della sospensione

amministrativa (diffida) inviata da CQY con lettera raccomandata A.R o PEC.

La decisione di revoca della Certificazione di conformità viene comunicata all'Organizzazione mediante PEC (e, secondo quanto richiesto dalla normativa alle Autorità Nazionali Competenti e al GSE).

9.2 A seguito di revoca all'Organizzazione è fatto divieto di emissione delle dichiarazioni di conformità e dei certificati di sostenibilità. Restano valide le dichiarazioni di conformità e i certificati di sostenibilità emessi dall'Operatore Economico anteriormente alla sospensione e alla revoca della certificazione.

L'Organizzazione inoltre si impegna a:

- restituire o distruggere l'originale del Certificato di Conformità CQY;
- non utilizzarne le eventuali copie e riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria, sito web ogni riferimento o simbolo della Certificazione CQY;
- darne informazione ai committenti, con particolare riferimento alla partecipazione ai bandi di gara, in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta certificazione.

9.3 CQY, inoltre, provvede a cancellare l'Organizzazione dagli elenchi delle Organizzazioni certificate e a darne comunicazione al GSE.

Nel caso di revoca per motivi amministrativi, l'Organizzazione che regolarizza la sua posizione entro un mese può chiedere il reintegro della Certificazione, purché sussistano le condizioni tecniche.

L'attuazione di revoca della Certificazione non dà diritto ad alcun rimborso di quanto già pagato e comporta il pagamento di un corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 12.1.

10. MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione in possesso della certificazione di conformità può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando nuovamente la domanda di certificazione esaurientemente compilata.

CQY si riserva di esaminare caso per caso le richieste e di decidere le modalità di valutazione ai fini del rilascio di un nuovo Certificato di Conformità.

A seguito della valutazione dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del prodotto rispetto alla documentazione normativa di riferimento, CQY può richiedere la ripetizione, totale o parziale, degli accertamenti iniziali di cui all' art. 5 del presente Regolamento.

A seguito dei suddetti accertamenti, CQY può estendere ai prodotti modificati la validità delle pertinenti certificazioni.

L'Organizzazione non può utilizzare la certificazione di conformità per i prodotti modificati finché non abbia ottenuto autorizzazione formale da parte di CQY.

CQY si impegna a comunicare all'Organizzazione per iscritto le sue decisioni entro 30 giorni dalla notifica delle modifiche proposte.

11. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione di conformità mediante comunicazione scritta (PEC):

- a) in caso di variazione delle norme di riferimento, come precisato all'art. 4.4 del presente Regolamento;
- b) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- c) in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite da CQY;

In questi casi la comunicazione deve essere inviata dall'Organizzazione entro 1 mese dalla data di notifica delle variazioni apportate da CQY.

L'Organizzazione può inoltre rinunciare in caso di cessazione dell'attività o cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso da quello che ha ottenuto la Certificazione di Conformità, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell'Organizzazione.

Nel caso di rinuncia a seguito di cessione a soggetto diverso, la validità del contratto continua sino al termine del quinquennio, previa verifica da parte di CQY del mantenimento di tutte le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione.

La rinuncia può essere richiesta anche nel caso in cui l'Organizzazione decida di rivolgersi a un organismo di certificazione diverso o passare da un precedente sistema di certificazione volontario al sistema nazionale di certificazione, o interrompere l'attività. In tal caso l'Organizzazione è tenuta a richiedere a CQY una verifica di chiusura, che è svolta a carico dell'Organizzazione richiedente.

La rinuncia diventa effettiva dalla data di comunicazione da parte di CQY con cui si prende atto della rinuncia stessa, con contestuale decadenza della validità della certificazione di conformità. Dopo l'ultima verifica di sorveglianza l'Organizzazione può rinunciare alla scadenza del quinquennio dandone formale disdetta con un preavviso di almeno 3 mesi. Se la rinuncia avviene successivamente l'Organizzazione è tenuta al pagamento del corrispettivo previsto al paragrafo 12.1 a titolo di indennizzo.

L'Organizzazione può infine rinunciare alla certificazione in qualsiasi momento ma sarà tenuta al pagamento del corrispettivo previsto al paragrafo 12.1 a titolo di indennizzo. A seguito della rinuncia l'Organizzazione si obbliga a quanto previsto all'art. 9.2 e CERTIQUALITY applica quanto previsto dall'art. 9.3. Nel caso di rinuncia

per motivi diversi da quelli precedentemente indicati l'Organizzazione è tenuta al pagamento di un corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 12.1.

12. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di verifica sono considerati riservati e l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale di CQY che nell'espletamento delle proprie funzioni venga a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla convalida/certificazione sono riservati solo alle funzioni di CQY coinvolte nell'iter di verifica e agli Enti di controllo e accreditamento. CQY non divulga le informazioni sulle Organizzazioni verificate senza il consenso scritto delle stesse tranne che dette informazioni debbano essere comunicate in osservanza di obblighi di legge.

In tali casi CQY dà notizia all'Organizzazione delle comunicazioni effettuate salvo che ciò non sia da CQY ritenuto contrario agli obblighi che la stessa è tenuta ad osservare.

CQY opera comunque in piena conformità alle prescrizioni della normativa vigente in merito al trattamento dei dati personali.

13. CONDIZIONI ECONOMICHE

13.1 Corrispettivi

Le offerte predisposte da CQY si basano su principi e criteri economici approvati dal Consiglio di amministrazione.

Il contratto per la certificazione di conformità ha validità quinquennale.

Prima della scadenza quinquennale della certificazione è prevista una specifica attività di riesame volta a rinnovare la validità della certificazione di conformità, che sarà oggetto di apposita

offerta. Ogni richiesta di variazione del programma degli audit, effettuata dall'Organizzazione, può

comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione di maggiori oneri incontrati. Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data concordata, CQY si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

I compensi per l'attività svolta da CQY sono dovuti dall'Organizzazione anche in caso di mancato conseguimento della Certificazione di Conformità per cause non riferibili a CQY stesso.

Come previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento, in caso di revoca o rinuncia alla Certificazione di Conformità l'Organizzazione è tenuta a pagare a CQY, per la chiusura anticipata della pratica, un corrispettivo pari al 20% del valore totale del contratto nel triennio con un minimo di 500 euro e un massimo di 5.000 Euro.

13.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti la Certificazione di Conformità ed il suo eventuale mantenimento devono essere versati a CQY secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

In caso di irregolarità (ossia, a titolo esemplificativo: ritardi, pagamenti parziali, mancati pagamenti) dell'Organizzazione nei pagamenti dovuti a CQY in ragione delle attività svolte da quest'ultimo ai sensi del presente Regolamento, CQY si riserva la facoltà di sospendere ogni attività di sua competenza, restando inteso che le suddette attività saranno riprese solo a seguito del saldo di ogni importo dovuto dall'Organizzazione.

14. RESPONSABILITA'

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor incaricati da CQY.

CQY è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

La Certificazione di Conformità rilasciata da CQY non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CQY.

In particolare, si conviene che nessuna responsabilità può derivare a CQY per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione a terzi, nei casi contemplati dal D. Lgs. 6/09/2005 n.206 e smi (Codice del consumo) e dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell'Organizzazione stessa, non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

CQY non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'Organizzazione o dai suoi prodotti, processi o servizi.

CQY non è responsabile per eventuali inesattezze contenute in banche dati di Enti di Accreditamento e Controllo in particolare qualora i dati vengano dagli stessi trasmessi ad altre entità.

15. RICORSI

L'Organizzazione può proporre ricorso contro le decisioni di rifiuto, sospensione e revoca dell'Approvazione adottate da CQY, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, illustrando le ragioni del proprio dissenso al Comitato Ricorsi di CQY, che

assume la veste di organo d'appello. Il Comitato Ricorsi viene convocato per esaminare il ricorso e pronuncia la propria decisione entro 30 giorni dalla data in cui sia stato investito del ricorso. Per giustificati motivi il Comitato ricorsi può esprimersi entro 60 giorni.

16. LEGGE APPLICABILE E CONTENZIOSI

Ogni rapporto fra l'Organizzazione e CQY è regolato dalla legge italiana.

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

17. RECLAMI

Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di presentare delle segnalazioni/ reclami a fronte di lamentati comportamenti di CQY ritenuti non conformi alle normative di riferimento.

Le segnalazioni/reclami devono essere proposte a mezzo lettera/fax o posta certificata debitamente sottoscritta con indicazione di tutti i dati identificativi che consentano l'individuazione del soggetto segnalante/contestante/reclamante. Non sono considerati segnalazioni/reclami quelli inoltrati per via telefonica o in forma anonima.

CQY si impegna a tenere informato il segnalante/reclamante sugli esiti della segnalazione/reclamo.